

AI SIGG.RI CLIENTI

LORO SEDI

Circolare n. 06/P/2016

Rimini, li 23 gennaio 2016

OGGETTO: Regole applicabili per l'Utilizzo dei crediti I.V.A. in compensazione: aspetti fiscali e contabili.

Le regole sui rimborsi I.V.A. introdotte dal D.Lgs. 21 novembre 2014 n. 175

INDICE:

1	LE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI IVA	2
1.1	DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI I.V.A. CON IL MOD. F24	2
1.2	MODALITÀ E TERMINI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.V.A. ANNUALE ED EVENTUALE ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA "COMUNICAZIONE ANNUALE DATI I.V.A."	4
2	GESTIONE DEI CREDITI I.V.A. RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE E/O DALLE ISTANZE DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALI (MOD. IVA TR)	5
2.1	LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI	5
2.2	MODALITÀ DI GESTIONE DEI CREDITI I.V.A. RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE E/O DALLE ISTANZE DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALI (MOD. IVA TR)	5
2.2.1	Crediti IVA annuali	6
2.2.2	Crediti IVA infrannuali	13
3	CANALE DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MOD. F24: SE IL CREDITO DA COMPENSARE SUPERA 5.000 EURO SI POSSONO UTILIZZARE SOLO I CANALI TELEMATICI ENTRATEL O FISCONLINE.	14
4	IL VISTO DI CONFORMITÀ	16
4.1	OBBLIGO DEL VISTO	16
4.2	SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ	17
4.3	LA POLIZZA ASSICURATIVA	17
4.4	IN CHE COSA CONSISTE IL VISTO DI CONFORMITÀ	18
4.4.1	Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione	18
4.5	CONTROLLI DA SVOLGERE	18
4.5.1	Codice di attività	19
4.5.2	Controllo documentale	19
5	LE NUOVE REGOLE SUI RIMBORSI I.V.A. INTRODOTTE DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014 N. 175	20
5.1	PREMESSA	20
5.2	RIMBORSI FINO A 15.000 EURO	20
5.3	RIMBORSI SUPERIORI A 15.000 EURO EROGABILI SENZA GARANZIA	20
5.3.1	Visto di conformità	21
5.3.2	Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà	21
5.4	RIMBORSI SUPERIORI A 15.000 EURO EROGABILI PREVIA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA	22
5.5	RIMBORSI RICHIESTI IN CONTO FISCALE MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA	23
5.6	FORME DI GARANZIA	23

1 LE REGOLE SULLE COMPENSAZIONI E SULLE DICHIARAZIONI IVA

1.1 DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEI CREDITI I.V.A. CON IL MOD. F24

Da lunedì 18 gennaio (il 16 cadeva di sabato) imprese e professionisti hanno potuto cominciare a compensare il credito annuale Iva 2016 per pagare imposte e contributi nel modello F24, verificando, come di consueto, i vincoli imposti dalla normativa.

La prima verifica riguarda la **presenza di situazioni che inibiscono la compensazione**. L'art. 31, comma 1, del decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010, ha introdotto, a decorrere dall'1 gennaio 2011, un **divieto di compensazione**, ai sensi dell'art. 17, comma 1 del D.lgs. n. 241 del 1997, **dei crediti relativi alle imposte erariali in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, e per i quali è scaduto il termine di pagamento**, prevedendo una specifica sanzione in caso di violazione del divieto. È bene ricordare che, in seguito all'introduzione dell'accertamento esecutivo, **l'inibizione riguarda anche i debiti scaduti risultanti da questi atti impositivi emessi dal 1° ottobre 2011**, perché la legge dispone l'estensione a tali accertamenti di quanto previsto per ruoli e cartelle di pagamento. **In presenza di debiti non pagati per oltre 1.500 euro, il divieto di compensazione è assoluto: il contribuente non può compensare alcun importo, pur in presenza di crediti superiori al debito scaduto, se non dopo aver saldato quest'ultimo.** Il paragrafo 2 della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 13/E dell'11/3/11 stabilisce che, secondo il comma 1 del citato articolo 31, il divieto di compensazione riguarda esclusivamente i crediti relativi ad imposte erariali qualora si sia in presenza di debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori..... richiamando a titolo esemplificativo le imposte dirette, l'imposta sul valore aggiunto e le altre imposte indirette, con esclusione dei tributi locali e dei contributi di qualsiasi natura. Tra le imposte che impediscono la compensazione rientrano anche l'IRAP e le addizionali ai tributi diretti, così come specificato nella relazione illustrativa al Decreto Ministeriale del 10 febbraio 2011, dove viene fatto, appunto, espresso riferimento alle stesse tra le imposte compensabili. Rientrano tra i debiti d'imposta iscritti a ruolo anche quelli per le ritenute alla fonte relative alla stessa tipologia di imposte complessivamente sopra indicate quali compensabili, trattandosi di anticipazioni a titolo di acconto o a titolo d'imposta. Ai fini dell'individuazione dei debiti per imposte erariali che fanno scattare il divieto alla compensazione, sono esclusi i contributi e le agevolazioni erogati a qualsiasi titolo sotto forma di credito d'imposta, anche se vengono indicati nella sezione "erario" del modello F24. Infatti, come emerge dalla relazione illustrativa al decreto legge n. 78 del 2010, la norma è tesa ad azzerare lo scarto tra le posizioni debitorie scadute e le posizioni creditorie effettive del contribuente, derivanti dall'anticipazione di imposte da parte dello stesso. Anche i debiti iscritti a ruolo relativi ad imposte erariali, quale ad esempio quella di registro, per le quali non è all'attualità possibile avvalersi del meccanismo di cui all'art. 17, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, rilevano ai fini della preclusione in esame e possono essere compensati, ai sensi dell'articolo 31, comma 1, quinto periodo, al fine di rimuoverla. Per quanto riguarda gli importi accessori a cui fa riferimento la norma, si precisa che per tali devono intendersi, oltre che sanzioni e interessi, gli aggi, gli interessi di mora e le altre spese collegate al ruolo, quali quelle di notifica o quelle relative alle procedure esecutive sostenute dall'agente della riscossione e, in generale, tutte le spese rimborsabili all'agente della riscossione. La norma è finalizzata, infatti, alla copertura integrale dei ruoli scaduti, senza operare differenze tra le voci che lo compongono.

Fermo restando il divieto di compensazione in presenza di in presenza di debiti iscritti a ruolo, per imposte erariali ed accessori, di ammontare superiore a 1.500 euro, si rammenta che l'articolo 10 del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha introdotto disposizioni finalizzate al contrasto degli abusi compiuti in sede di compensazione dei crediti Iva. Le disposizioni introdotte prevedono, tra l'altro, che:

- ✓ la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui può essere effettuata a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge (articolo 17, comma 1, terzo periodo, D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241);
- ✓ i soggetti che intendono effettuare la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale per importi superiori a 10.000 euro annui, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (articolo 37, comma 49-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223);
- ✓ i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione crediti Iva per importi superiori a 15.000 euro annui, hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni dalle quali emerge il credito. In

alternativa, per i contribuenti sottoposti a controllo contabile, la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti che hanno eseguito il controllo (articolo 10, comma 1, lettera a), numero 7, del decreto legge 1 luglio 2009, n. 78).

Successivamente l'articolo 8, commi 18 e 19, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, ha stabilito la riduzione, da 10.000 euro a 5.000 euro annui, del limite di compensabilità individuato dalle prime due disposizioni sopra richiamate. Resta fermo il limite di 15.000 euro annui, operante in assenza di visto di conformità o di attestazione dei controlli sulla dichiarazione.

Con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2012/40186 del 16 marzo 2012, è stato disposto che a decorrere dal 1° aprile 2012, la compensazione del credito Iva annuale o infrannuale, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuata a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge. Per le relative modalità attuative occorre invece fare riferimento al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2009/185430 del 21 dicembre 2009 (di seguito il "Provvedimento") ed alle Circolari dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23 dicembre 2009 (di seguito la "Circolare 57/E") e n. 1/E del 15 gennaio 2010 (di seguito la "Circolare 1/E") con cui sono stati forniti gli indispensabili chiarimenti in ordine alle modalità di utilizzo in compensazione dei crediti I.V.A.

In particolare l'art. 1 del Provvedimento stabilisce che, secondo quanto disposto dal citato articolo 10 del Decreto:

- a) l'utilizzo mediante la compensazione di cui all'articolo 17, comma 1, del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 (vale a dire mediante la compensazione "orizzontale" o "esterna" effettuata con il Mod. F24, del credito I.V.A. annuale o relativo a periodi inferiori all'anno, per importi superiori a 5.000 euro annui, può essere effettuato a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o dell'istanza di rimborso trimestrale da cui emerge il credito stesso e solo tramite i canali telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate;
- b) inoltre, qualora il credito ANNUALE che si intende utilizzare in compensazione con il Mod F24 superi l'importo di 15.000 euro, è obbligatorio richiedere, relativamente alla dichiarazione (annuale e non trimestrale) dalla quale emerge il credito, anche l'apposizione del VISTO DI CONFORMITÀ di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 da parte di un soggetto abilitato (Dottore commercialista, etc...Cfr. il successivo § 4). In alternativa all'apposizione del visto di conformità la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile, attestando l'esecuzione degli stessi controlli da svolgere in caso di rilascio del visto di conformità. In altre parole la dichiarazione I.V.A. delle società soggette all'I.Re.S. sottoposte alla revisione legale dei conti può essere sottoscritta anche dai soggetti che firmano la relazione di revisione (membri del Collegio sindacale o Revisore legale o Società di revisione).

L'Agenzia delle Entrate, con un comunicato del 2 luglio 2009, ha informato che le regole sulle compensazioni previste dal Decreto sono scattate dal 1° gennaio 2010, fermo restando che la su descritta "stretta" sulle compensazioni riguarda solo i crediti IVA annuali o infrannuali. Nessuna stretta perciò ad es. sui crediti per contributi previdenziali, o altro, che potranno essere usati liberamente, nel rispetto delle regole vigenti in materia di tetto massimo e fatto salve eventuali iscrizioni a ruolo definitive non pagate.

Discorso a parte riguarda invece i crediti I.R.Pe.F., I.R.A.P., I.Re.S. e relative addizionali. Infatti l'art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'obbligo di apporre il visto di conformità ad ogni dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione "orizzontale" o "esterna" effettuata con il Mod. F24.

Il credito può riferirsi a **imposte sui redditi, relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e I.R.A.P.** .

In alternativa al visto di conformità, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la dichiarazione può essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile.

1.2 MODALITÀ E TERMINI RELATIVI ALLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE I.V.A. ANNUALE ED EVENTUALE ESONERO DALLA PRESENTAZIONE DELLA "COMUNICAZIONE ANNUALE DATI I.V.A."

Dunque, dal 1° aprile 2012, non è più possibile compensare con Mod. F24 il credito I.V.A. relativo all'anno precedente per importi maggiori di 5.000 euro se prima non sarà presentata la dichiarazione IVA relativa a tale anno. In particolare la compensazione potrà essere effettuata solo a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della predetta dichiarazione annuale.

Come noto, tutti i contribuenti con periodo di imposta coincidente con l'anno solare - obbligati alla presentazione della dichiarazione dei redditi e della dichiarazione annuale ai fini IVA - presentano la dichiarazione unificata annuale (c.d. Mod. Unico) entro il 30 settembre dell'anno successivo. Quindi, ad esempio, nel caso di presentazione del Modello Unico 2016 (relativo alle imposte sui redditi ed all'IVA per l'anno 2016) nel mese di scadenza della stessa (settembre 2016), l'utilizzo in compensazione con Mod. F24 del credito IVA 2016 per importi superiori a 5.000 euro potrà avvenire solo a partire dal 17 ottobre 2016 (il 16 cade di domenica)!

Al fine di risolvere parzialmente le problematiche finanziarie dei contribuenti connesse ad un così ampio differimento della possibilità di compensare il credito IVA, l'art. 10, comma 1, lettera a), numero 2.1), del Decreto ha modificato l'art. 3, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 stabilendo che << i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito risultante dalla dichiarazione annuale ai fini dell'imposta sul valore aggiunto possono non comprendere tale dichiarazione in quella unificata >>. Pertanto tali contribuenti, possono presentare la dichiarazione IVA annuale in forma non unificata a partire dal 1° febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento. Inoltre l'art. 8-bis, comma 2, del citato d.P.R. n. 322/98 stabilisce che sono esonerati dalla presentazione della "Comunicazione annuale dati I.V.A." tutti i contribuenti "che presentano la dichiarazione annuale entro il mese di febbraio".

Ad esempio, se la dichiarazione IVA a credito per il 2016 fosse presentata in forma autonoma nel mese di febbraio 2016, l'utilizzo in compensazione con Mod. F24 del saldo a credito per importi superiori a 5.000 euro potrà avvenire a partire dal **16 marzo 2016**, mentre se la dichiarazione fosse presentata nel successivo mese di marzo, l'utilizzo del credito in compensazione potrà avvenire a partire dal 16 aprile 2016 e così via. Inoltre, qualora il credito annuale che si intende utilizzare in compensazione con il Mod F24 superasse l'importo di 15.000 euro, è obbligatorio che sulla dichiarazione IVA sia apposto anche il visto di conformità.

La Circolare n. 1/E del 2010 ha chiarito che, in base al tenore letterale della norma, tale ipotesi di esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA all'interno del modello UNICO riguarda tutti i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione ovvero chiedere a rimborso il credito IVA annuale, anche se di importo inferiore o pari a 5.000 euro.

Ciò non toglie che i contribuenti possano continuare a presentare la dichiarazione annuale IVA all'interno del modello UNICO, fermo restando l'obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione crediti IVA se superiori a 5.000 euro.

INOLTRE CON CIRCOLARE N. 1/E DEL 25 GENNAIO 2011, L'AGENZIA DELLE ENTRATE, NELL'OTTICA DELLA SEMPLIFICAZIONE DEGLI ONERI AMMINISTRATIVI ED AL FINE DI ESONERARE I CONTRIBUENTI DALL'OBBLIGO DI DOVER PRESENTARE LA "COMUNICAZIONE ANNUALE DATI I.V.A.", HA CONSENTITO A TUTTI I SOGGETTI PASSIVI IVA (SIA QUELLI A CREDITO CHE QUELLI A DEBITO) LA FACOLTÀ DI ANTICIPARE LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE IN FORMA AUTONOMA A FEBBRAIO, SENZA RISPETTARE IL PIÙ AMPIO TERMINE DEL 30 SETTEMBRE PREVISTO PER L'INVIO TELEMATICO DELLA DICHIARAZIONE UNIFICATA. La semplificazione, tuttavia, se esonera dall'obbligo formale di inviare la comunicazione dati entro il 29 febbraio, penalizza il contribuente a debito il quale non può aspettare il 16 giugno (o la successiva data prevista da Unico) per il versamento dell'importo dovuto, ma deve saldare il tutto entro il 16 marzo ovvero può rateizzare le somme dovute da tale data, maggiorando dello 0,33% mensile l'importo di ciascuna rata successiva alla prima.

IN CONCLUSIONE GLI UNICI SOGGETTI OBBLIGATI A PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA ALL'INTERNO DEL MODELLO UNICO RESTANO I CONTRIBUENTI CHE CHIUDONO L'ANNO CON UN SALDO IVA A DEBITO O PARI A ZERO E CHE NON INTENDONO PRESENTARE DICHIARAZIONE IVA IN FORMA AUTONOMA ENTRO FEBBRAIO.

Per di più l'art. 1, comma 641, della Legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di stabilità 2015) ha ulteriormente cambiato sulla disciplina dettata dal citato d.P.R. n. 322/1998, con modifiche (riguardanti gli articoli 3, 4, 8 e 8-bis) operanti a partire dalla dichiarazione IVA da presentare nel 2017 per il 2016. Nello specifico è stato eliminato l'obbligo di presentazione della dichiarazione unificata.

Con la novella operata all'art. 8, comma 1, D.P.R. n. 322 del 1998, DAL 2017 TUTTI I CONTRIBUENTI DOVRANNO PRESENTARE LA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE NEL MESE DI FEBBRAIO.

In correlazione con la modifica sopra descritta, attraverso l'abrogazione dell'art. 8-bis del D.P.R. n. 322/1998 VERRA ANCHE MENO L'OBBLIGO DI PRESENTAZIONE IN VIA TELEMATICA DELLA COMUNICAZIONE DATI IVA, prevista a suo tempo al fine di ottemperare, al calcolo delle "risorse proprie" che ciascuno Stato membro deve versare al bilancio UE.

2 GESTIONE DEI CREDITI I.V.A. RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE E/O DALLE ISTANZE DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALI (MOD. IVA TR)

2.1 LE COMPENSAZIONI DEI CREDITI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI

La compensazione dei crediti tributari o contributivi può essere:

- verticale (detta anche interna), se si utilizzano imposte o contributi della stessa natura e nei confronti dello stesso Ente impositore, CON O SENZA L'UTILIZZO DEL MODELLO F24 (ad esempio, compensazione diretta tra il saldo I.Re.S. 2015 a credito e la prima rata dell'acconto I.Re.S. 2016 ovvero tra il credito IVA 2015 e l'IVA a debito del mese di gennaio 2016);
- orizzontale (detta anche esterna), se si utilizzano in F24 imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori (ad esempio, compensazione tra il credito IVA del 2016 e il saldo Irap del 2015).

2.2 MODALITÀ DI GESTIONE DEI CREDITI I.V.A. RISULTANTI DALLA DICHIARAZIONE ANNUALE E/O DALLE ISTANZE DI RIMBORSO/COMPENSAZIONE TRIMESTRALI (MOD. IVA TR)

Si è visto che i crediti IVA annuali o trimestrali possono essere compensati, per importi superiori a 5 mila euro annui, solo dal 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui emergono. La Circolare n. 1/E ha chiarito che questa limitazione riguarda solo le compensazioni esterne in F24, quindi, questo vincolo inciderà solo sulle compensazioni cosiddette "orizzontali", cioè su quelle in F24 riguardanti imposte o contributi di natura diversa e/o nei confronti di diversi Enti impositori, e non su quelle "verticali" o "interne" effettuate con o senza l'utilizzo del modello F24 (IVA da IVA).

La già citata Circolare n. 1/E ha precisato che per l'utilizzo in compensazione dei crediti IVA il legislatore ha introdotto una sorta di "doppio binario", distinguendo tra crediti IVA eccedenti l'importo di 5.000 euro, cui si applica la nuova disciplina, rispetto a quelli di importo pari o inferiore, cui continuano ad applicarsi le "vecchie regole". La Circolare quindi conferma che, fino a 5 mila euro, il contribuente è libero di compensare il credito Iva in F24 senza attendere la presentazione della dichiarazione annuale, anche qualora disponga di un'eccedenza superiore e intenda effettuare successivi utilizzi oltre la soglia.

Soltanto dal primo euro di compensazione operata in eccesso rispetto al limite di 5 mila euro scattano i nuovi vincoli temporali e formali. Ciò che rileva è dunque l'importo effettivamente compensato cumulativamente nel corso dell'anno e non il credito totale della dichiarazione o ciò che si ritiene in via preventiva di compensare.

Con riferimento alla scadenza di lunedì 18 gennaio 2016, era dunque consentito compensare il credito Iva del 2015 fino a 5 mila euro senza alcun vincolo (sempre che si abbia certezza che l'importo emergerà dalla prossima dichiarazione).

La circolare n. 1/E non lo precisa, ma è da ritenere che la non applicazione, al di sotto della soglia, delle nuove regole, valga non solo per la presentazione preventiva della denuncia, ma anche per l'uso dei canali dell'Agenzia, vale a dire Entratel o Fisconline. Ad esempio, il contribuente che dispone di un credito annuale 2015 di 14 mila euro può compensarne 2 mila il 18 gennaio 2016, altri 3 mila il 16 febbraio, anche utilizzando l'*home banking* (a condizione che il saldo finale dell'F24 sia positivo), e gli ulteriori 9 mila euro a partire dal giorno 16 del mese seguente a quello di invio della dichiarazione, questi ultimi adottando uno dei canali telematici predisposti dall'agenzia delle Entrate (*Entratel* o *Fisconline*, cfr. il successivo § 3).

Le Entrate hanno precisato anche che il "tetto" di 5.000 euro è riferito all'anno di maturazione del credito e non all'anno solare di utilizzo in compensazione, ed è calcolato distintamente per ciascuna tipologia di credito IVA (annuale o infrannuale).

I contribuenti che possono compensare sia i crediti IVA annuali sia quelli maturati trimestralmente, nello stesso anno solare hanno, quindi, a disposizione crediti IVA relativi a due anni di imposta, ossia **due distinti plafond** cui fare riferimento, il primo relativo al credito IVA annuale, il secondo relativo alla sommatoria dei crediti IVA trimestrali.

Così, ad esempio, il contribuente che nel 2016 presenta:

1. la dichiarazione IVA relativa all'anno d'imposta 2015 da cui emerge un credito Iva da utilizzare in compensazione pari a 80.000 euro;

2. due modelli IVA TR (secondo e terzo trimestre) relativi all'anno 2016 con richiesta di compensazione di crediti pari rispettivamente a 20.000 e 30.000 euro;

disporrà di un plafond riferito al credito annuale pari a 80.000 euro, spendibile in F24 con codice tributo 6099 (anno di riferimento 2015), nonché di un plafond riferito alla somma dei crediti trimestrali pari a 50.000 euro spendibile rispettivamente con i codici tributo 6037 e 6038 (anno di riferimento 2016).

NESSUN VINCOLO SUSSISTE PER LE COMPENSAZIONI IVA DA IVA, ANCHE SE ESPOSTE IN F24. Nella Circolare n. 1/E/2010 si osserva, inoltre, che la disciplina sulla compensazione dei crediti IVA riguarda soltanto la compensazione "orizzontale" o "esterna" dei crediti IVA, e non anche la compensazione cosiddetta "verticale" o "interna", ossia la compensazione dei predetti crediti con l'IVA dovuta a titolo di acconto, di saldo di versamento periodico (i codici tributo interessati sono i seguenti: 6001, 6002, 6003, 6004, 6005, 6006, 6007, 6008, 6009, 6010, 6011, 6012, 6013, 6031, 6032, 6033, 6034, 6035, 6099, 6720, 6721, 6722, 6723, 6724, 6725, 6726, 6727). Ciò in quanto l'esposizione nel mod. F24 di tale tipo di compensazioni configura, di fatto, solo una diversa modalità di esercitare la detrazione dell'eccedenza IVA a credito ammessa, senza condizioni, dall'articolo 30 del d.P.R. n. 633 del 1972.

IN ALTRI TERMINI, L'UTILIZZO DEL CREDITO IVA IN COMPENSAZIONE NELL'F24 CON DEBITI IVA SCATURENTI DALLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE NON CONCORRE AL "TETTO" DEI 5.000 EURO, NÉ A QUELLO DEI 15.000 EURO AI FINI DELL'APPOSIZIONE DEL VISTO DI CONFORMITÀ. Detta compensazione sarà, comunque, oggetto di controllo al fine di verificare il corretto utilizzo dei crediti IVA disponibili emergenti dalla dichiarazione annuale e/o dall'istanza trimestrale.

Si precisa che, se nella medesima delega di pagamento il contribuente utilizza in compensazione crediti IVA, anche maturati in anni diversi, con debiti relativi ad IVA e ad altre imposte, premi o contributi, la compensazione sarà prioritariamente attribuita dall'Agenzia delle Entrate a copertura dei debiti IVA, a partire dai crediti esposti di più remota formazione. Alla luce di quanto sarà affermato nel successivo § 3 è **da ritenere che la non applicazione, per le compensazioni verticali in F24, delle citate regole, valga solo per la presentazione preventiva della denuncia e l'apposizione del visto, ferma restando la necessità di utilizzare i canali dell'Agenzia, vale a dire *Entratel* o *Fisconline*.**

2.2.1 Crediti IVA annuali

Quindi, in base alle regole sopra illustrate, il credito IVA annuale maturato nell'anno 2015, se superiore a 5.000 euro (ad esempio 50.000 euro) comporta determinati adempimenti propedeutici al suo utilizzo in compensazione orizzontale. **In particolare, tale credito fino all'ammontare di 5.000 euro può essere utilizzato in compensazione "orizzontale" o "esterna" a partire dal 1° gennaio dell'anno successivo, senza attendere la presentazione della dichiarazione; raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione (anche se d'importo inferiore a 5.000 euro) può avvenire dal sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Mod. IVA 2016.** Si consideri, ad esempio, un credito annuale 2015 di 14 mila euro; una compensazione avvenuta il 18 gennaio 2016 di 2 mila euro; di un'altra progettata per il 16 febbraio 2016 di 2 mila euro e di una compensazione progettata per il 16 marzo 2016 di 10 mila euro. In questo caso si può procedere senza formalità con le compensazioni previste il 16 gennaio ed il 16 febbraio 2016, presentando poi la dichiarazione (senza visto di conformità) nel mese di febbraio, così da "aprire" la strada alla compensazione di marzo (la prima oltre la soglia di 5 mila euro).

Si è visto anche che, dal 2010, il credito IVA annuale può essere compensato in maniera "orizzontale", per importi superiori a 15 mila euro annui, solo se la dichiarazione dalla quale emerge ha il visto di conformità.

Il Decreto, infatti, non ha modificato l'articolo 30, comma 1, del d.P.R. n. 633/1972 che continua a prevedere che, nel caso in cui dalla dichiarazione IVA emerga un credito IVA *"il contribuente ha diritto di computare l'importo dell'eccedenza in detrazione nell'anno successivo"*. Quindi, anche senza il visto di conformità nel modello Iva, si potrà continuare ad utilizzare il credito annuale IVA, per importi superiori a 15 mila euro, per ridurre verticalmente, con o senza F24, debiti Iva risultanti dalle liquidazioni mensili o trimestrali. Inoltre vale la pena rilevare che gli adempimenti sul "visto di conformità" non sono chiesti neppure per i contribuenti che intendono usare l'eccedenza IVA in detrazione nelle le liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali, anche se di importo superiore a 15 mila euro. Si prenda l'esempio di un

contribuente che chiude l'anno 2015 con un credito IVA di 250 mila euro e che intende usarne una parte in compensazione "esterna" con i versamenti che dovrà fare con F24 per 10 mila euro e la restante parte di 240 mila euro per la compensazione IVA da IVA. (con o senza Mod. F24). Questo contribuente non dovrà chiedere alcun visto!

Va sottolineato, altresì, che i due limiti da rispettare (5 mila euro, condizionato dalla preventiva presentazione del modello IVA e 15 mila euro, condizionato dal visto di conformità) non sono riferiti né all'importo del credito Iva annuale, né al quello delle singole compensazioni in F24. I due importi riguardano la somma delle compensazioni "orizzontali" o "esterne" che si faranno durante l'intero anno, in quanto in entrambi i casi nel Decreto si parla di compensazioni per importi superiori a 5 mila o a 15 mila euro annui.

Anche la Circolare n. 1/E conferma che, se il contribuente intende destinare alla compensazione somme superiori a 15.000 euro, la dichiarazione deve, altresì, essere dotata del **visto di conformità** di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. n. 241 del 1997 o della firma dei soggetti che compilano la relazione di revisione per i contribuenti soggetti al controllo legale dei conti ex articolo 2409-bis del Codice civile. Sempre nella Circolare n. 1/E si evidenzia che, al fine di non condizionare il contribuente nella scelta dell'utilizzo del credito sin dal momento della presentazione della dichiarazione, continua ad essere presente nel quadro VX del modello di dichiarazione annuale IVA (Cfr. ad es. il mod. IVA 2016) e nel quadro RX del mod. UNICO un unico campo in cui indicare la parte di credito che si intende utilizzare in detrazione o compensazione. Qualora il contribuente presenti più dichiarazioni annuali (correttive o integrative di quella originariamente presentata), il plafond di riferimento per l'esecuzione dei controlli sarà quello emergente dall'ultima dichiarazione presentata.

Riepilogando, il credito IVA evidenziato dalla dichiarazione annuale del precedente periodo d'imposta (così ad esempio il credito IVA 2015 che risulterà dalla dichiarazione IVA da presentarsi nel 2016, separatamente o con il modello UNICO 2016), per la parte che non sarà richiesta a rimborso in sede di dichiarazione IVA, potrà essere utilizzato alternativamente e/o contemporaneamente sia per compensare altri tributi diversi dall'IVA, contributi e premi, sia per l'IVA derivante dalle liquidazioni periodiche, secondo le seguenti modalità di compensazione:

- A) **per il versamento di altri tributi, contributi e premi diversi dall'IVA con compensazione "orizzontale" o "esterna" a mezzo Mod. F24 (esclusivamente in via telematica), a partire già da quelli presentati nel mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento (gennaio 2016 per l'utilizzo del credito IVA 2015) sino a concorrenza dell'importo di 5.000 euro** (indicando nella colonna importi a credito dell'F24, l'importo del credito a compensazione espresso in centesimi di Euro, il codice tributo 6099 e l'anno di riferimento 2015);
- B) **se il credito IVA che si intende compensare supera 5.000 euro, per il versamento di altri tributi, contributi e premi diversi dall'IVA con compensazione "orizzontale" o "esterna" a mezzo Mod. F24 (esclusivamente in via telematica, utilizzando, come si dirà innanzi al § 3, solo i canali telematici Entratel o Fisconline), a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. tenuto conto che, qualora il credito ANNUALE che si intende utilizzare in compensazione con il Mod F24 superi l'importo di 15.000 euro, è obbligatorio richiedere anche l'apposizione del VISTO DI CONFORMITÀ** (avendo cura di indicare nella colonna importi a credito dell'F24, l'importo del credito a compensazione espresso in centesimi di Euro, il codice tributo 6099 e l'anno di riferimento 2015);
- C) **per l'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche (a partire da quella di gennaio 2016, ovvero del primo trimestre 2016, per i contribuenti trimestrali) mediante compensazione "verticale" o "interna" SENZA L'UTILIZZO DEL MODELLO F24) riportando l'intero ammontare o la parte del credito IVA dell'anno precedente che si intende utilizzare in diminuzione dei debiti IVA nella annotazione di liquidazione periodica relativa dal mese gennaio o al primo trimestre da stampare sul registro IVA vendite (o su quello dei corrispettivi, o sul registro riepilogativo delle annotazioni di liquidazione).**
- D) **per l'IVA risultante dalle liquidazioni periodiche (a partire da quella di gennaio 2016, ovvero del primo trimestre 2016, per i contribuenti trimestrali) mediante compensazione "verticale" o "interna" CON L'UTILIZZO DEL MODELLO F24) senza riportare l'intero ammontare o la parte del credito IVA dell'anno precedente che si intende utilizzare in diminuzione dei debiti IVA nella annotazione di liquidazione periodica relativa dal mese gennaio o al primo trimestre.**

Si ricorda che l' art. 34 comma 1, della legge n. 388/2000, modificato dall'art. 9, comma 2, del D.L. 35/2015, ha stabilito che, a partire dal 1° gennaio 2014, **l'importo complessivo delle imposte (tra cui l'I.V.A.) rimborsabili tramite conto fiscale e/o compensabili con altri tributi, contributi e premi tramite F24 non può eccedere il limite di euro 700.000,00.** L'art. 35, comma 6-ter, del decreto-legge n. 223/2006, prevede, inoltre, che per i soggetti subappaltatori ai quali si applica l'articolo 17, sesto comma, del d.P.R. n. 633/72 (si tratta dei **soggetti che fatturano le prestazioni edili ad aliquota 0% in regime di "reverse charge"**) il rimborso tramite conto fiscale e/o la compensazione possano essere effettuati nel limite di **un milione di euro**, anziché nel limite di 700.000,00 euro, **qualora il volume d'affari registrato nell'anno precedente sia costituito per almeno l'80% da prestazioni edili rese in esecuzione di contratti di subappalto** (di cui al rigo VE35, campo 4 della dich. IVA).

ESEMPIO 1)

Si riporta il seguente esempio riferito al caso in cui il contribuente intenda utilizzare il credito IVA 2015 in parte mediante compensazione "verticale" o "interna" SENZA l'utilizzo del modello F24, ed in parte per il versamento di altri tributi, contributi e premi diversi dall'IVA con compensazione "orizzontale" o "esterna" a mezzo Mod. F24:

- credito IVA anno 2015 Euro 50.000, così come risultante dalla dichiarazione IVA annuale;
- IVA sulle vendite di gennaio 2016 Euro 22.405,18;
- IVA sugli acquisti dello stesso mese Euro 15.369,75;
- debito IVA mese di gennaio Euro 7.035,43;
- parte del credito IVA 2015 che si intende utilizzare mediante compensazione "verticale" o "interna" senza l'utilizzo del modello F24 € 12.000,00;
- parte del credito IVA 2015 che si intende utilizzare mediante compensazione "orizzontale" o "esterna" a mezzo Mod. F24 € 38.000,00;
- dichiarazione IVA annuale - munita di visto di conformità - presentata il 26/2/2016;
- prima data utile per utilizzare il credito IVA in compensazione "orizzontale" con F24: 16/3/2016;
- ritenute d'acconto con scadenza di versamento 16/3/2016 Euro 8.506,15;

Le registrazioni contabili da farsi saranno le seguenti:

	01/01/2016	
Credito I.V.A. compensabile con F24	a	Erario c/I.V.A. 38.000,00
<i>per giroconto credito IVA compensabile 2015</i>		

A seguito della registrazione in partita doppia di cui sopra il credito IVA 2015 di € 50.000,00 risulterà contabilmente così suddiviso:

Erario c/I.V.A.	
DARE	AVERE
Riporto credito arrotondato	50.000,00
	Giroconto a Credito I.V.A. compensabile con F24
	38.000,00
Saldo dare	12.000,00

Credito I.V.A. compensabile con F24	
DARE	AVERE
Giroconto da Erario c/I.V.A.	38.000,00
Saldo dare	38.000,00

L'annotazione di liquidazione IVA del mese di gennaio 2016 sarà così schematizzata:

Annotazione di liquidazione I.V.A. mese di GENNAIO 2016

	Debiti	Crediti
IVA a debito mese di gennaio	22.405,18	
IVA a credito mese di gennaio		15.369,75
IVA dovuta o a credito per il periodo	7.035,43	
Riporto credito IVA periodo precedente		12.000,00
Importo IVA da versare o credito da riportare al periodo successivo		4.964,57

Le registrazioni contabili da farsi saranno le seguenti:

		31/1/2016	
I.V.A. vendite	a	Erario c/I.V.A.	22.405,18
Erario c/I.V.A.	a	I.V.A. c/acquisti	15.369,75

Per effetto delle registrazioni in partita doppia di cui sopra il sottoconto Erario c/I.V.A. risulterà così movimentato:

Erario c/I.V.A.			
DARE		AVERE	
Riporto credito arrotondato	50.000,00		
		Giroconto a Credito I.V.A. compensabile con F24	38.000,00
		Giroconto I.V.A. a debito mese di gennaio	22.405,18
Giroconto I.V.A. a credito mese di gennaio	15.369,75		
Saldo dare	4.964,57		

A seguito della presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2015 - munita di visto di conformità – in data 26/2/2016 la prima data utile per utilizzare il credito IVA 2015 in compensazione "orizzontale" con F24 è il 16/3/2016; pertanto il 16/3/2016 tale credito potrà essere utilizzato sia per il versamento di ritenute d'acconto operate nel mese di febbraio per euro 8.506,15 sia per il versamento di altri tributi e/o contributi.

Tornando all'esempio, le registrazioni contabili da farsi saranno le seguenti:

		16/3/2016	
Debiti v/Erario c/ritenute	a	Credito I.V.A. compensabile con F24	8.506,15
<i>presentazione telematica mod. F24 saldo zero x compensazione ad esempio di ritenute Irpef</i>			

A seguito della registrazione in partita doppia di cui sopra il sottoconto Credito I.V.A. compensabile con F24 risulterà così movimentato:

Credito I.V.A. compensabile con F24			
DARE		AVERE	
Giroconto da Erario c/I.V.A.	38.000,00		
		Utilizzo per versamento ritenute I.R.Pe.F. mese di febbraio	8.506,15
Saldo dare	29.493,85		

N.B.: dalla lettura dell'esempio si può notare quanto segue:



Semprini-Cesari & Nini

Dottori Commercialisti Associati

- nel sottoconto **Erario c/I.V.A.**, affluiranno durante l'anno sia i risultati delle liquidazioni periodiche, sia la parte credito IVA dell'anno precedente (arrotondato all'unità di euro) che si intende utilizzare mediante compensazione "verticale" o "interna" senza l'utilizzo del modello F24;
- nel sottoconto **Credito I.V.A. compensabile con F24** verrà girato all'inizio dell'anno parte del credito I.V.A. derivante dalla dichiarazione annuale (arrotondato all'unità di euro), ovviamente per la frazione non chiesta a rimborso, che si intende utilizzare mediante compensazione "orizzontale" o "esterna" a mezzo Mod. F24. Successivamente, saranno stornati gli utilizzi, per compensazioni con F24 sia di eventuali debiti IVA derivanti dalle liquidazioni periodiche (ovviamente qualora la parte del credito IVA dell'anno precedente che si è destinata alla compensazione interna risultasse incapiante) sia per altri tributi e/o contributi. Sarà questo, dunque, il conto cui fare riferimento per verificare il credito I.V.A. compensabile residuo.

ESEMPIO 2)

Si riporta il seguente esempio riferito al caso in cui il contribuente intenda utilizzare il credito IVA 2015 sia mediante compensazione "verticale" o "interna" CON l'utilizzo del modello F24, sia per il versamento di altri tributi, contributi e premi diversi dall'IVA con compensazione "orizzontale" o "esterna" a mezzo Mod. F24.

- credito IVA anno 2015 Euro 50.000, così come risultante dalla dichiarazione IVA annuale;
- IVA sulle vendite di gennaio 2016 Euro 19.405,18;
- IVA sugli acquisti dello stesso mese Euro 15.369,75;
- debito IVA mese di gennaio Euro 4.035,43;
- in questo caso si intende utilizzare l'intero credito IVA 2015 sia mediante compensazione "verticale" o "interna" CON l'utilizzo del modello F24 sia per il versamento di altri tributi, contributi e premi diversi dall'IVA con compensazione "orizzontale" o "esterna" a mezzo Mod. F24.
- dichiarazione IVA annuale - munita di visto di conformità - presentata il 26/2/2016;
- prima data utile per utilizzare il credito IVA in compensazione "orizzontale" con F24: 16/3/2016;
- ritenute d'acconto con scadenza di versamento 16/3/2016 Euro 8.506,15;

Le registrazioni contabili da farsi saranno le seguenti:

	01/01/2016	
Credito I.V.A. compensabile con F24	a	Erario c/I.V.A. 50.000,00
<i>per giroconto credito IVA compensabile 2015</i>		

Contabilmente, a seguito della registrazione in partita doppia di cui sopra, il credito IVA 2015 di € 50.000,00 risulterà interamente "girato" al sottoconto "Credito I.V.A. compensabile con F24":

Erario c/I.V.A.	
DARE	AVERE
Riporto credito arrotondato	50.000,00
	Giroconto a Credito I.V.A. compensabile con F24
Saldo dare	0,00

Credito I.V.A. compensabile con F24	
DARE	AVERE
Giroconto da Erario c/I.V.A.	50.000,00
Saldo dare	50.000,00

L'annotazione di liquidazione IVA del mese di gennaio 2016 sarà così schematizzata:

Annotazione di liquidazione I.V.A. mese di GENNAIO 2016		
	Debiti	Crediti
IVA a debito mese di gennaio	19.405,18	
IVA a credito mese di gennaio		15.369,75
IVA dovuta o a credito per il periodo	4.035,43	
Riporto credito IVA periodo precedente		0,00
Importo IVA da versare o credito da riportare al periodo successivo	4.035,43	

Le registrazioni contabili da farsi saranno le seguenti:

	31/1/2016		
I.V.A. vendite	a	Erario c/I.V.A.	19.405,18
Erario c/I.V.A.	a	I.V.A. c/acquisti	15.369,75

Per effetto delle registrazioni in partita doppia di cui sopra il sottoconto Erario c/I.V.A. risulterà così movimentato:

Erario c/I.V.A.	
DARE	AVERE
Riporto credito arrotondato	50.000,00
	Giroconto a Credito I.V.A. compensabile con F24
	50.000,00
	Giroconto I.V.A. a debito mese di gennaio
	19.405,18
Giroconto I.V.A. a credito mese di gennaio	15.369,75
Saldo avere	4.035,43

In data 16 febbraio 2016 viene presentato un Mod. F24 a saldo 0 indicando:

- nella colonna importi a debito, l'importo del debito IVA di gennaio espresso in centesimi di Euro (€ 4.035,43), il codice tributo 6001 e l'anno di riferimento 2016;
- nella colonna importi a credito dell'F24, l'importo del credito a compensazione espresso in centesimi di Euro (€ 4.035,43), il codice tributo 6099 e l'anno di riferimento 2015.

La registrazione contabile da farsi sarà la seguente:

	16/2/2016		
Erario c/I.V.A.....	a	Credito I.V.A. compensabile con F24	4.035,43
		<i>presentazione telematica mod. F24 saldo zero x versamento IVA gennaio</i>	

A seguito della presentazione della dichiarazione IVA per l'anno 2015 - munita di visto di conformità – in data 26/2/2016 la prima data utile per utilizzare il credito IVA 2015 in compensazione "orizzontale" con F24 è il 16/3/2016; pertanto il 16/3/2016 tale credito potrà essere utilizzato sia per il versamento di ritenute d'acconto operate nel mese di febbraio per euro 8.506,15, sia per il versamento di altri tributi e/o contributi.

Tornando all'esempio, le registrazioni contabili da farsi saranno le seguenti:

	16/3/2016		
Debiti v/Erario c/ritenute	a	Credito I.V.A. compensabile con F24	8.506,15
		<i>presentazione telematica mod. F24 saldo zero x compensazione ad esempio di ritenute Irpef</i>	

A seguito delle registrazioni in partita doppia di cui sopra il sottoconto Credito I.V.A. compensabile con F24 risulterà così movimentato:

Credito I.V.A. compensabile con F24	
DARE	AVERE
Giroconto da Erario c/I.V.A.	50.000,00
	Utilizzo per versamento debito IVA di gennaio
	4.035,43
	Utilizzo per versamento ritenute I.R.Pe.F. mese di febbraio
	8.506,15
Saldo dare	37.458,42

N.B.: dalla lettura dell'esempio si può notare quanto segue:

- nel sottoconto Erario c/I.V.A., affluiranno durante l'anno solo i risultati delle liquidazioni periodiche, in quanto l'intero credito IVA dell'anno precedente è stato interamente destinato sia alle compensazioni "verticale" o "interna" dei debiti IVA periodici CON l'utilizzo del modello F24, sia per il versamento di altri tributi, contributi e premi diversi dall'IVA con compensazione "orizzontale" o "esterna" a mezzo Mod. F24;
- nel sottoconto Credito I.V.A. compensabile con F24 verrà girato all'inizio dell'anno l'intero importo del credito I.V.A. derivante dalla dichiarazione annuale (arrotondato all'unità di euro), ovviamente per la parte non chiesta a rimborso. Successivamente, saranno stornati gli utilizzi, per compensazioni con F24 sia di eventuali debiti IVA derivanti dalle liquidazioni periodiche, sia per altri tributi e/o contributi. Sarà questo, dunque, il conto cui fare riferimento per verificare il credito I.V.A. compensabile residuo.

2.2.2 Crediti IVA infrannuali

Per la richiesta del rimborso o dell'utilizzo in compensazione del credito Iva infrannuale si deve presentare il **modello IVA TR** entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Anche per le richieste di rimborso o di compensazione dei crediti Iva infrannuali, si devono applicare le regole precedentemente illustrate che impongono, nel caso di utilizzo nell'F24 di importi superiori a 5 mila euro annui, di fare le compensazioni a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza da cui il credito emerge.

Perciò, se si compensano nell'F24 importi superiori a 5 mila euro, oltre ad usare i servizi di pagamento telematici delle Entrate (Fisconline o Entratel), la compensazione potrà essere fatta a partire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza dalla quale emerge il credito, e cioè: a partire dal 16 maggio, per il credito relativo al primo trimestre, la cui istanza dovrà essere presentata entro il 30 aprile; a partire dal 16 agosto, per il credito relativo al secondo trimestre, la cui istanza dovrà essere presentata entro il 31 luglio; a partire dal 16 novembre, per il credito relativo al terzo trimestre, la cui istanza dovrà essere presentata entro il 31 ottobre.

Si è già detto che per i crediti Iva infrannuali, anche se gli importi compensati con il modello F24 supereranno il limite di 15 mila euro, non occorre alcun visto di conformità; inoltre si è visto che **per i crediti Iva, annuale o trimestrali, il tetto di 5 mila euro per le compensazioni si calcola distintamente**. Nella Circolare n. 1/E infatti si afferma che – fermo restando l'obbligo di presentazione all'ufficio competente, in via telematica entro l'ultimo giorno del mese di riferimento, dell'istanza di rimborso/compensazione trimestrale (mod. IVA TR) - **il contribuente può utilizzare in compensazione i crediti IVA infrannuali di importo inferiore al "tetto" di 5.000 euro senza attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; la condizione innanzi richiamata deve, invece, essere rispettata per compensare gli importi che superano il limite di 5.000 euro annui.**

Dunque i contribuenti hanno due "tetti" di 5.000 euro: uno riferito al credito IVA annuale maturato nell'anno precedente, ed uno riferito all'ammontare complessivo dei crediti dei tre trimestri dell'anno in corso.

Così, ad esempio, ai fini del calcolo del limite di 5.000 euro, il credito IVA maturato nel 2015 va distinto dai crediti IVA maturati nei tre trimestri del 2016, ancorché gli importi di entrambe le tipologie di credito possano essere utilizzati in compensazione nel corso del 2016.

Peraltro, per i crediti trimestrali il rispetto del limite di 5.000 euro deve essere verificato con riferimento alla sommatoria degli importi maturati nei tre trimestri.

Così, ad esempio, un contribuente con un credito IVA infrannuale relativo al primo trimestre 2016 di 3.000 euro, può utilizzare in compensazione detta somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza. Qualora nel successivo trimestre il contribuente abbia maturato un credito di 4.000 euro, può utilizzare in compensazione tale somma, fino all'importo di 2.000 euro, senza dover attendere il sedicesimo giorno del

mezzo successivo a quello di presentazione dell'istanza, mentre può compensare l'ulteriore credito IVA di 2.000 euro solo a decorrere dal predetto sedicesimo giorno, ed esclusivamente mediante i servizi telematici di pagamento dell'Agenzia delle Entrate.

3 CANALE DI TRASMISSIONE TELEMATICA DEI MOD. F24: SE IL CREDITO DA COMPENSARE SUPERA 5.000 EURO SI POSSONO UTILIZZARE SOLO I CANALI TELEMATICI *ENTRATEL* O *FISCONLINE*.

Secondo il combinato disposto dei citati Provvedimenti del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2012/40186 del 16 marzo 2012 e Prot. n. 2009/185430 del 21 dicembre 2009 (di seguito il "Provvedimento") i contribuenti che intendono EFFETTUARE LA COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" O "ESTERNA", A MEZZO MOD. F24, DEL CREDITO IVA PER IMPORTI SUPERIORI A 5.000 EURO HANNO L'OBBLIGO DI UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE I SERVIZI TELEMATICI MESSI A DISPOSIZIONE DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE.

Le deleghe di versamento possono essere trasmesse:

- a) direttamente dai contribuenti mediante i canali *Entratel* o *Fisconline*;
- b) tramite gli intermediari abilitati al servizio *Entratel* (commercialisti, etc...).

Nell'ipotesi di cui al punto b) l'addebito delle somme dovute è effettuato sul conto corrente bancario o postale del contribuente, ovvero con addebito delle somme sul conto corrente bancario o postale dell'intermediario, in base a quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 giugno 2007.

PERTANTO L'UTILIZZO DEI SERVIZI DI HOME BANKING MESSI A DISPOSIZIONE DALLE BANCHE E DA POSTE ITALIANE, OVVERO DEI SERVIZI DI REMOTE BANKING (CBI) OFFERTI DALLE BANCHE È CONSENTITO ESCLUSIVAMENTE A COLORO CHE EFFETTUANO COMPENSAZIONI DI CREDITI IVA INFERIORI A 5.000 EURO ED A CONDIZIONE CHE IL SALDO FINALE DELL'F24 SIA POSITIVO (CFR. NOSTRA CIRCOLARE N. 11/P/2014 DEL 5 SETTEMBRE 2014)!

L'articolo 11, comma 2, del Decreto legge 24 aprile 2014 n. 66 convertito dalla legge 23 giugno 2014 n. 89 (decreto «bonus I.R.Pe.F. 80 euro») ha infatti stabilito che a decorrere dal 1° ottobre 2014 la presentazione dei Mod. F24 deve avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero.

L'art. 3 del Provvedimento dispone che la presentazione mediante i canali *Entratel* o *Fisconline* dei Mod. F24 recanti compensazioni del credito IVA deve essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o istanza da cui il credito emerge, fermo restando che l'utilizzo del credito mediante compensazione "orizzontale" o "esterna" può essere effettuato a partire dal giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale I.V.A. o dell'istanza di rimborso trimestrale.

In altre parole, secondo la Circolare 1/E, la trasmissione telematica delle deleghe di pagamento recanti compensazioni di crediti IVA che superano l'importo annuo di 5.000 euro, può essere effettuata non prima che siano trascorsi dieci giorni dalla presentazione della dichiarazione o dell'istanza da cui il credito emerge, indipendentemente dalla data di addebito indicata che, in ogni caso, non può essere inferiore al sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione e/o dell'istanza stesse. In seguito alla trasmissione telematica di una delega di pagamento, infatti, il contribuente (o l'intermediario preposto) riceve una prima comunicazione attestante l'avvenuta acquisizione del file da parte dei servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate. Nel caso di utilizzo di un credito IVA, la delega è successivamente sottoposta ad ulteriori controlli finalizzati alla verifica del rispetto dei requisiti previsti dall'articolo 10 del decreto legge n. 78 del 2009, a fronte dei quali è prodotta una seconda comunicazione attestante l'esito di accettazione o di scarto. Secondo l'Agenzia delle Entrate è pertanto prudente procedere alla trasmissione delle deleghe contenenti compensazioni IVA con alcuni giorni di anticipo rispetto alla scadenza dei termini di versamento, così da avere la possibilità, in caso di scarto della delega, di ritrasmetterla previa rimozione dell'errore che ne ha determinato la mancata accettazione, evitando di incorrere nelle conseguenti sanzioni.

L'art. 4 del Provvedimento stabilisce infatti che:

"4.1. Le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 40 5.000 euro annui sono oggetto di scarto nel caso in cui non sia stata preventivamente presentata la dichiarazione ovvero l'istanza da cui emerge il credito stesso.

4.2. Sono oggetto di scarto le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva superiori a 15.000 euro annui nel caso in cui la dichiarazione da cui emerge il medesimo credito non sia conforme alle prescrizioni di cui al punto 1.2 (vale a dire non sia stato apposto il visto di conformità).

4.3. Sono in ogni caso scartate le deleghe contenenti compensazioni di crediti Iva che superino l'importo del credito risultante dalla dichiarazione o istanza presentata, decurtato di quanto eventualmente già utilizzato in compensazione.

4.4. Lo scarto delle deleghe avviene successivamente all'accettazione delle stesse da parte del sistema informativo dell'Anagrafe tributaria ed è evidenziato nelle relative ricevute telematiche con le motivazioni della mancata accettazione.

4.5. In caso di pagamento mediante addebito su conto corrente bancario e postale dell'intermediario abilitato, qualora eventuali pagamenti con modello F24 non soddisfino i requisiti di cui ai punti 4.1, 4.2, 4.3, si procede allo scarto delle stesse, stornando l'ammontare dei relativi saldi dall'importo dell'addebito complessivamente richiesto.

4.6. Ai fini dei controlli di cui ai punti precedenti non sono computate le compensazioni utilizzate per i versamenti Iva periodici, in acconto e a saldo (vale a dire gli utilizzi del credito Iva mediante compensazione "verticale" o "interna" con modello F24).

Il Provvedimento prosegue all'art. 5 disponendo che *"Qualora l'ammontare del credito da utilizzare sia superiore a 40 5.000 euro e a tale ammontare, ricorrendone i presupposti normativi, concorrano crediti maturati in capo ad altri soggetti, la presentazione della relativa dichiarazione e/o istanza costituisce condizione necessaria per fruire della compensazione, anche se l'importo del credito emergente dalla singola dichiarazione e/o istanza sia inferiore a 40 5.000 euro"*.

In alcuni casi le norme tributarie consentono che il credito IVA possa essere utilizzato in compensazione da un soggetto diverso rispetto a quello in capo a cui il credito stesso è maturato. Tale circostanza si verifica per i soggetti coinvolti in operazioni straordinarie (fusioni, scissioni), per i soggetti aderenti al regime di tassazione di gruppo di cui agli artt. 117 e ss. del TUIR (c.d. consolidato fiscale), ovvero per i soggetti che si avvalgono della procedura di liquidazione IVA di gruppo di cui all'articolo 73, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972.

Con riferimento alle prime due fattispecie (operazioni straordinarie e consolidato), sono stati previsti specifici codici identificativi da utilizzare nel modello F24, che consentono di individuare i casi in cui il contribuente utilizza un credito IVA emergente dalla dichiarazione di un altro soggetto. Tali codici sono stati istituiti dall'Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 286/E del 22 dicembre 2009 ove si afferma che *"Al fine di consentire l'individuazione del soggetto cui il credito utilizzato in compensazione afferisce, qualora detto credito emerga da dichiarazioni o istanze riferite a soggetti diversi rispetto all'utilizzatore, sono istituiti i seguenti codici identificativi:*

"61" denominato – "soggetto aderente al consolidato"

"62" denominato – "soggetto diverso dal fruitore del credito".

In sede di compilazione del modello F24, i codici "61" e "62" sono indicati nella sezione "Contribuente", nel campo "codice identificativo", unitamente al codice fiscale del soggetto cui il predetto credito si riferisce da riportare nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare".

Il codice identificativo "61" va utilizzato nel caso di un soggetto consolidante che utilizza in compensazione, per il versamento dell'I.Re.S. determinata nel modello CNM, il credito d'imposta ceduto da una società aderente al consolidato.

Il codice identificativo "62" va utilizzato, ad esempio, nel caso di una società incorporante che utilizza in compensazione il credito IVA annuale della società incorporata relativo all'anno d'imposta antecedente l'operazione straordinaria. In tal caso, il modello di versamento F24, va compilato indicando, nella sezione "Contribuente", il codice fiscale della società incorporante e i relativi dati anagrafici e domiciliari, e il codice fiscale della società incorporata, esponendolo nel campo "CODICE FISCALE del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare".

Tali modalità di compilazione vanno utilizzate in tutte le ipotesi in cui sussistono i presupposti per l'utilizzo di crediti maturati in capo a soggetti diversi. Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti normativi, le anzidette modalità di compilazione del modello F24 vanno adottate anche nel caso di utilizzo di crediti diversi dall'imposta sul valore aggiunto>>.

Con riguardo ai crediti IVA disponibili in seguito ad operazioni straordinarie la Circolare 1/E ha ulteriormente chiarito che, i crediti maturati in capo a più soggetti (diversi dall'utilizzatore) costituiscono ciascuno un autonomo plafond a disposizione del soggetto risultante dall'operazione, che potrà disporre utilizzando modelli F24 distinti, in ciascuno dei quali dovrà indicare anche il codice fiscale del soggetto in capo a cui il credito si è originariamente generato.

Il Provvedimento conclude all'art. 6 disponendo che *"Le informazioni relative ai crediti Iva sono rese disponibili ai contribuenti tramite il CASSETTO FISCALE, dove è riportato l'importo del credito risultante dalla dichiarazione e/o*

istanza, le compensazioni effettuate, l'importo del credito ancora disponibile con evidenza degli estremi degli atti (dichiarazioni e/o istanza e deleghe di pagamento) che lo determinano>>.

Dunque uno dei passi di maggior peso del Provvedimento riguarda l'addio ai sistemi di *home banking* e di *remote banking* ogni qual volta occorre utilizzare in compensazione esterna crediti IVA (annuali o trimestrali)..

4 IL VISTO DI CONFORMITÀ

4.1 OBBLIGO DEL VISTO

Come già più volte evidenziato, al fine di contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti, l'art. 1 del Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate Prot. n. 2009/185430 del 21 dicembre 2009 (il "Provvedimento") stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2010, secondo quanto disposto dal citato articolo 10 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (il "Decreto"), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, qualora l'utilizzo del credito I.V.A. annuale per il versamento di altri tributi, contributi e premi diversi dall'IVA mediante compensazione "orizzontale" o "esterna" (effettuata con il Mod. F24), superi l'importo di 15.000 euro, è obbligatorio richiedere, relativamente alla dichiarazione (annuale e non trimestrale) dalla quale emerge il credito, anche l'apposizione del VISTO DI CONFORMITÀ di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241 da parte di un soggetto abilitato. In alternativa all'apposizione del visto di conformità la dichiarazione può essere sottoscritta dai soggetti di cui all'articolo 1, comma 5, del regolamento di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile, attestando l'esecuzione degli stessi controlli da svolgere in caso di rilascio del visto di conformità. In altre parole la dichiarazione I.V.A. delle società soggette all'I.Re.S. sottoposte alla revisione legale dei conti può essere sottoscritta anche dai soggetti che firmano la relazione di revisione (membri del Collegio sindacale o Revisore legale o Società di revisione).

A questo proposito la Circolare n. 1/E/2010 ha chiarito, inoltre, che il contribuente il quale presenta la propria dichiarazione senza visto di conformità (intendendo, in tal modo utilizzare il credito in compensazione non oltre il limite di 15.000 euro), può modificare la propria scelta mediante presentazione di una dichiarazione correttiva/integrativa, completa di visto, al più tardi entro 90 giorni dalla scadenza del termine di presentazione (30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento). A tal riguardo, si evidenzia che non saranno applicate sanzioni al contribuente che presenti la dichiarazione correttiva entro il termine di scadenza ordinario, mentre sarà applicabile la sanzione amministrativa per la tardiva presentazione nel caso in cui il contribuente presenti la dichiarazione sostitutiva/integrativa entro i 90 giorni successivi al termine di scadenza.

Si già accennato al fatto che anche per i crediti I.R.Pe.F., I.R.A.P., I.Re.S. e relative addizionali l'art. 1, comma 574, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) ha introdotto, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013, l'obbligo di apporre il visto di conformità ad ogni dichiarazione dalla quale emerge un credito annuo di importo superiore a 15.000 euro, utilizzabile in compensazione "orizzontale" o "esterna" effettuata con il Mod. F24.

Il credito può riferirsi a imposte sui redditi, relative addizionali, ritenute alla fonte, imposte sostitutive delle imposte sul reddito e I.R.A.P. .

Anche in questo caso, in alternativa al visto di conformità, per i soggetti diversi dalle persone fisiche, la dichiarazione può essere sottoscritta, oltre che dal rappresentante legale, anche dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione, relativamente ai contribuenti per i quali è esercitato il controllo contabile di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile.

Allo stato non sono previste limitazioni temporali all'utilizzo dei crediti suddetti, nel senso che il loro impiego in compensazione può avvenire anche prima della presentazione della dichiarazione da cui emergono.

Con la citata Circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 57/E del 23 dicembre 2009 (di seguito la "Circolare 57/E") sono stati forniti diversi chiarimenti riguardo gli adempimenti e gli effetti del visto di conformità.

4.2 SOGGETTI LEGITTIMATI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ

La Circolare 57/E innanzi tutto chiarisce che legittimati al rilascio del visto di conformità previsto dall'articolo 10 del Decreto sono:

- a) i responsabili dell'assistenza fiscale (c.d. RAF) dei CAF-imprese,
- b) **gli iscritti negli albi dei dottori commercialisti e degli esperti contabili** e in quelli dei consulenti del lavoro;
- c) gli iscritti alla data del 30 settembre 1993 nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub-categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria.

I professionisti che intendono svolgere l'attività di assistenza fiscale, tra cui rientra l'apposizione del visto di conformità, devono presentare un'apposita comunicazione alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate competente in ragione del proprio domicilio fiscale. A tale comunicazione devono essere allegati svariati documenti tra cui la copia conforme della polizza assicurativa di cui all'articolo 22 del decreto n. 164 del 1999. Il professionista deve essere inoltre in possesso dell'abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali, rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

A seguito della verifica, da parte della Direzione regionale competente, della sussistenza di tutti i requisiti richiesti, il professionista viene iscritto nell'elenco informatizzato dei professionisti abilitati al rilascio del visto di conformità dalla data di presentazione della comunicazione. A partire dalla predetta data il professionista può prestare assistenza fiscale. Nel caso in cui il professionista abilitato eserciti l'attività di assistenza fiscale nell'ambito di uno Studio associato nella predetta comunicazione dovranno essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell'associazione di cui il medesimo fa parte. Al riguardo, si specifica che è il singolo professionista ad essere iscritto nell'elenco informatizzato e conseguentemente abilitato al rilascio del visto di conformità, pertanto ogni altro professionista appartenente all'associazione che non sia personalmente iscritto nell'elenco degli abilitati tenuto dalle Direzioni regionali non è autorizzato ad apporre il visto di conformità.

4.3 LA POLIZZA ASSICURATIVA

Al fine di garantire il completo risarcimento dell'eventuale danno arrecato ai contribuenti, anche di entità minima, i professionisti sono tenuti a stipulare una apposita polizza assicurativa (prevista dall'articolo 22 del decreto n. 164 del 1999) che deve rispettare le seguenti condizioni:

- a) la copertura assicurativa deve riferirsi alla prestazione dell'assistenza fiscale mediante apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni, ai sensi dell'articolo 35 del d.lgs. n. 241 del 9 luglio 1997, senza alcuna limitazione della garanzia ad un solo specifico modello di dichiarazione;
- b) il massimale della polizza, come stabilito dall'articolo 6 del decreto n. 164 del 1999, deve essere adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati, e comunque, non deve essere inferiore a euro 3.000.000;
- c) la copertura assicurativa non deve contenere franchigie o scoperti in quanto non garantiscono la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, salvo il caso in cui la società assicuratrice si impegni espressamente a risarcire il terzo danneggiato, riservandosi la facoltà di rivalersi successivamente sull'assicurato per l'importo rientrante in franchigia;
- d) la polizza assicurativa deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il totale risarcimento del danno denunciato nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto, indipendentemente dalla causa che ha determinato la cessazione del rapporto assicurativo.

Il professionista che svolge l'attività nell'ambito di uno studio associato può anche utilizzare, quale garanzia, la polizza assicurativa stipulata dallo studio medesimo per i rischi professionali, purché la stessa preveda un'autonoma copertura assicurativa per l'attività di assistenza fiscale a garanzia dell'attività prestata dai singoli professionisti e rispetti le condizioni richiamate alle lettere a), b), c), d).

In particolare, il massimale della polizza assicurativa deve essere non inferiore a 3 milioni di euro e comunque adeguato al numero dei contribuenti assistiti, nonché al numero dei visti di conformità, delle asseverazioni e delle certificazioni tributarie rilasciati dai professionisti associati che hanno effettuato la comunicazione alla Direzione regionale per svolgere l'attività di assistenza fiscale.

4.4 **IN CHE COSA CONSISTE IL VISTO DI CONFORMITÀ**

L'istituto del visto di conformità è stato introdotto dall'articolo 35, comma 1, lettera a) del d.lgs. n. 241 del 1997, come modificato dal D.lgs. n. 490 del 1999. **Il visto costituisce uno dei livelli dell'attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme tributarie che il legislatore ha attribuito a soggetti terzi rispetto all'amministrazione finanziaria.** Le altre fattispecie di certificazioni ai fini fiscali, disciplinate dagli artt. 35 e 36 del D.lgs. n. 241 del 1997, sono l'asseverazione degli studi di settore e la certificazione tributaria (o "visto pesante"), che può essere rilasciato a contribuenti titolari di redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria.

Per quanto riguarda il visto di conformità, con l'apposizione del medesimo, **viene attestata l'esecuzione dei controlli indicati dall'articolo 2 del decreto n. 164 del 1999.**

In proposito, la Circolare 57/E chiarisce che non tutte le circostanze che possono dar luogo ad una rettifica della dichiarazione sono oggetto di controllo o rilevazione da parte del soggetto che rilascia il visto di conformità. Ne deriva che, alla luce del principio di colpevolezza sancito dall'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, **la sanzione a carico dei professionisti nei casi di infedeltà del visto di conformità deve essere applicata soltanto se vi sia discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità stesso e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo.**

Il visto di conformità si rilascia mediante l'indicazione del codice fiscale e l'apposizione della firma del professionista nell'apposito spazio dei modelli di dichiarazione.

L'attestazione dell'effettuazione dei controlli di conformità da parte dei soggetti che effettuano il controllo contabile, anch'essa riferibile solo alle dichiarazioni annuali, si attua mediante la sottoscrizione della dichiarazione da parte dei medesimi soggetti e l'indicazione del codice fiscale.

4.4.1 **Tenuta delle scritture contabili e predisposizione della dichiarazione**

L'art. 23 del decreto n. 164 del 1999, **stabilisce che il visto di conformità è rilasciato se le dichiarazioni e le scritture contabili sono state predisposte e tenute dallo professionista che rilascia il visto.**

Ai sensi dell'articolo 23 del predetto decreto n. 164 del 1999, **le dichiarazioni e le scritture contabili si considerano predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute direttamente dallo stesso contribuente** o da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, **a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.**

Tenuto conto della obbligatorietà del visto di conformità ai fini della fruizione dell'istituto della compensazione, nella Circolare 57/E si chiarisce che, nelle ipotesi in cui le scritture contabili siano tenute da un soggetto che non può apporre il visto di conformità, il contribuente potrà comunque rivolgersi a un professionista abilitato all'apposizione del visto. Resto fermo che **il professionista è comunque tenuto a svolgere i controlli di cui ai paragrafi seguenti e a predisporre la dichiarazione.**

Pertanto, il contribuente che intende ottenere il rilascio del visto di conformità deve comunque esibire al professionista abilitato la documentazione necessaria per consentire la verifica della conformità dei dati esposti o da esporre nella dichiarazione.

Inoltre, se il visto di conformità è apposto da un professionista, la trasmissione telematica può essere effettuata anche da una società di servizi di cui uno o più professionisti posseggono la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista.

4.5 **CONTROLLI DA SVOLGERE**

Relativamente ai controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, si rileva che, in via generale, che tali controlli presuppongono, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto:

- la correttezza formale delle dichiarazioni presentate dai contribuenti,
- la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie.

Con la circolare n. 134 del 1999 sono stati forniti i primi chiarimenti in relazione all'assistenza fiscale in generale e al visto di conformità, al quale l'attestazione dell'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti che esercitano il controllo contabile è stata equiparata anche sotto il profilo sanzionatorio in caso di infedeltà della sottoscrizione effettuata.

In particolare, per le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, ancorché unificate, **i controlli devono essere finalizzati, oltre che ad evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione dell'imponibile,**

nonché nel corretto riporto delle eccedenze di credito, anche a verificare la regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Coerentemente con quanto chiarito con il documento di prassi indicato, i controlli implicano la verifica:

- della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto;
- della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili;
- DELLA CORRISPONDENZA DEI DATI ESPOSTI NELLA SCRITTURE CONTABILI ALLA RELATIVA DOCUMENTAZIONE.

Con la predetta circolare n. 134, inoltre, è stato chiarito che tale verifica non comporta valutazioni di merito, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza, in ordine all'ammontare delle componenti positive e negative relative all'attività di impresa esercitata e rilevanti ai fini delle imposte sui redditi, dell'imposta sul valore aggiunto e dell'imposta regionale sulle attività produttive, nonché dei dati riguardanti i compensi e le somme corrisposti in qualità di sostituto d'imposta.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che la nuova disciplina in materia di compensazioni IVA ha ampliato l'utilizzo del visto di conformità e ha attribuito l'attestazione dell'esecuzione dei controlli di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999, ai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409-bis del Codice Civile, avendone subordinato l'opportunità di utilizzare in compensazione il credito IVA in misura superiore a euro 15.000 annui, con la circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 l'Agenzia delle Entrate ha ritenuto utile fornire ulteriori chiarimenti.

4.5.1 Codice di attività

Innanzitutto nella Circolare 57/E si è chiarito che l'apposizione del visto di conformità presuppone in ogni caso il controllo che il codice di attività economica indicato nella dichiarazione IVA corrisponda a quello risultante dalla documentazione contabile, desunto dalla tabella di classificazione delle attività economiche vigente al momento di presentazione della dichiarazione.

Ai fini del controllo in esame, occorre tenere presente che in caso di esercizio di più attività tenute con contabilità unificata, nell'unico modulo di cui si compone la dichiarazione, deve essere indicato il codice relativo all'attività prevalente con riferimento al volume d'affari realizzato nell'anno d'imposta.

Nell'ipotesi di esercizio di più attività tenute con contabilità separate ai sensi dell'articolo 36, del DPR n. 633 del 1972, invece, deve essere indicato in ogni modulo il codice dell'attività ad esso relativo.

4.5.2 Controllo documentale

Al fine di semplificare gli adempimenti dei soggetti coinvolti nell'attività di controllo, in sede di prima applicazione delle disposizioni stabilite dall'articolo 10 del decreto-legge n. 78 del 2009, con la Circolare 57/E si sono delineate le modalità attestanti la correttezza dell'esecuzione dei controlli previsti dall'articolo 2, comma 2, del decreto n. 164 del 1999.

A tal fine, dovrà essere verificata la sussistenza di una delle fattispecie che, in linea generale, sono idonee a generare l'eccedenza di imposta (*check-list*):

- presenza prevalente di operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti e sulle importazioni;
- presenza di operazioni non imponibili;
- presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili;
- presenza di operazioni non soggette all'imposta;
- operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli.

Nel caso in cui il credito d'imposta destinato dal contribuente all'utilizzo in compensazione sia pari o superiore al volume d'affari, tenuto conto che, secondo la Circolare 57/E, trattasi di una fattispecie in cui la genesi del credito IVA non appare direttamente giustificata dall'attività economica esercitata dal soggetto nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, DEVE ESSERE EFFETTUATA L'INTEGRALE VERIFICA DELLA CORRISPONDENZA TRA LA DOCUMENTAZIONE (FATTURE DI ACQUISTO E DI VENDITA, ETC..) E I DATI ESPOSTI NELLE SCRITTURE CONTABILI.

Si precisa che, ai fini del computo dell'ammontare del credito, si deve tenere conto anche dell'eventuale credito proveniente dall'eccedenza formatasi in anni precedenti e non richiesta a rimborso né utilizzata in compensazione (il

controllo del credito dei periodi precedenti si limita alla verifica dell'esposizione del credito nella dichiarazione presentata).

Per tutti i contribuenti che non rientrano nella condizione sopra esposta LA VERIFICA DEVE RIGUARDARE LA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE AI FINI DELL'IVA CON IMPOSTA SUPERIORE AL 10% DELL'AMMONTARE COMPLESSIVO DELL'IVA DETRATTA RIFERITA AL PERIODO D'IMPOSTA A CUI SI RIFERISCE LA DICHIARAZIONE E DEVE ESSERE CONSERVATA COPIA AL FINE DI ATTESTARE LA CORRETTEZZA DELL'ESECUZIONE DEI CONTROLLI PREVISTI DALL'ARTICOLO 2, COMMA 2, DEL DECRETO N. 164 DEL 1999, UNITAMENTE ALLA CHECK-LIST DEL CONTROLLO SVOLTO (se, ad esempio, l'ammontare complessivo IVA detratta è euro 100.000, devono essere fotocopiate e controllate tutte le fatture di acquisto e di vendita con imposta superiore a euro 10.000!).

ALLE LUCE DI TUTTO QUANTO SIN QUI ESPOSTO SI INVITANO PERTANTO I SIGNORI CLIENTI CHE HANNO CHIUSO IL 2015 CON CREDITI IVA DI IMPORTO RILEVANTE E CHE INTENDONO UTILIZZARE TALI CREDITI PER IL VERSAMENTO DI ALTRI TRIBUTI, CONTRIBUTI E PREMI DIVERSI DALL'IVA CON COMPENSAZIONE "ORIZZONTALE" O "ESTERNA" A MEZZO MOD. F24 A CONTATTARE QUANTO PRIMA LO SCRIVENTE STUDIO AL FINE DI FISSARE CON ANTICIPO IL CONSUETO APPUNTAMENTO PER LA REDAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE!

5 LE NUOVE REGOLE SUI RIMBORSI I.V.A. INTRODOTTE DAL D.LGS. 21 NOVEMBRE 2014 N. 175

5.1 *PREMESSA*

L'articolo 13 del D.lgs. 21 novembre 2014, n. 175, (decreto legislativo sulle semplificazioni fiscali) ha sostituito l'articolo 38-*bis* del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, innovando significativamente la disciplina relativa all'esecuzione dei rimborsi IVA. La disposizione è entrata in vigore il 13 dicembre 2014.

L'Agenzia delle Entrate tramite la **Circolare n. 32E del 30 dicembre 2014**, ha tra l'altro chiarito che le novità di maggior rilievo riguardano:

- l'innalzamento da 5.164,57 a 15.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti;
- la possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 15.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando una dichiarazione annuale o un'istanza trimestrale munita di visto di conformità, o sottoscrizione alternativa, e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali stabiliti dalla norma;
- la previsione della obbligatorietà della garanzia per i rimborsi superiori a 15.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio.

5.2 *RIMBORSI FINO A 15.000 EURO*

Ai sensi del nuovo articolo 38-*bis*, comma 3, i rimborsi fino a 15.000 euro sono eseguiti in base alla sola presentazione della dichiarazione, per i rimborsi annuali o dell'istanza di rimborso trimestrale, per quelli relativi a periodi inferiori all'anno.

Viene, quindi, estesa da 5.164,57 a 15.000 euro la soglia di esonero da ogni ulteriore adempimento, ad eccezione della presentazione della dichiarazione o dell'istanza.

Per quanto riguarda il calcolo di tale soglia, il limite è da intendersi riferito non alla singola richiesta, ma alla somma delle richieste di rimborso effettuate per l'intero periodo d'imposta

5.3 *RIMBORSI SUPERIORI A 15.000 EURO EROGABILI SENZA GARANZIA*

Il comma 3 del nuovo articolo 38-*bis* prevede che i rimborsi di ammontare superiore a 15.000 euro, richiesti da soggetti che non rientrano nelle ipotesi di rischio di cui al comma 4 del medesimo articolo (vedi paragrafo 5.4), sono eseguiti senza presentazione di garanzia, purché siano congiuntamente rispettati i seguenti adempimenti:

1. presentazione della dichiarazione annuale o dell'istanza trimestrale, da cui emerge il credito che supera la soglia di 15.000 euro, recante il visto di conformità di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n.

241, o la sottoscrizione alternativa di cui all'articolo 10, comma 7, primo e secondo periodo, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 relativamente ai contribuenti per i quali è esercitata la revisione legale dei conti di cui all'articolo 2409-bis del Codice civile, attestando l'esecuzione degli stessi controlli da svolgere in caso di rilascio del visto di conformità;

2. dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti la sussistenza di talune ben individuate condizioni in relazione alle caratteristiche soggettive del contribuente.

Il comma 6 del nuovo articolo 38-*bis* stabilisce che la prestazione della garanzia esonera il contribuente dall'apportare il visto di conformità (o la sottoscrizione alternativa) sulla dichiarazione o sull'istanza di rimborso.

Pertanto, il contribuente può scegliere di presentare apposita garanzia in luogo dell'apposizione del visto (o della sottoscrizione alternativa) e della dichiarazione sostitutiva.

5.3.1 Visto di conformità

L'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa sulla dichiarazione è unica e ha effetto sia per le compensazioni che per i rimborsi, fermo restando che per i rimborsi è richiesta anche la dichiarazione sostitutiva.

Dalla ricostruzione sistematica delle norme citate discende che l'apposizione del visto o la sottoscrizione alternativa è in ogni caso correlata all'utilizzo e non all'ammontare complessivo del credito stesso. Pertanto, la soglia di 15.000 euro deve essere calcolata separatamente per le compensazioni e per i rimborsi. A titolo esemplificativo, qualora l'importo del credito IVA in compensazione e quello richiesto a rimborso siano di 10.000 euro ciascuno, non è necessario apportare il visto sebbene la somma dei due crediti superi complessivamente la soglia dei 15.000 euro.

Dalla formulazione letterale del comma 3 del nuovo articolo 38-*bis*, che fa espresso riferimento anche all'istanza, discende che le richieste di rimborso infrannuale (modello IVA TR) devono recare il visto di conformità o la sottoscrizione alternativa nonché la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà al fine dell'erogazione del rimborso senza obbligo di prestazione della garanzia.

Il limite deve intendersi riferito all'intero periodo d'imposta. Pertanto, se ad esempio viene presentata un'istanza di rimborso infrannuale per un importo di 10.000 euro senza apposizione del visto e, successivamente, per il medesimo periodo d'imposta, viene presentata una nuova istanza o dichiarazione con importo chiesto a rimborso pari a ulteriori 6.000 euro, l'obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, nonché della dichiarazione sostitutiva di atto notorio sorge in relazione a tale ultima richiesta.

5.3.2 Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà

Ai sensi dello stesso comma 3 del nuovo articolo 38-*bis*, in aggiunta all'apposizione del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa, il contribuente deve rendere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, a norma dell'articolo 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante che:

- a) il patrimonio netto non è diminuito, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento; la consistenza degli immobili iscritti non si è ridotta, rispetto alle risultanze dell'ultimo periodo di imposta, di oltre il 40 per cento per cessioni non effettuate nella normale gestione dell'attività esercitata; l'attività stessa non è cessata né si è ridotta per effetto di cessioni di aziende o rami di aziende compresi nelle suddette risultanze contabili;
- b) non risultano cedute, se la richiesta di rimborso è presentata da società di capitali non quotate nei mercati regolamentati, nell'anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa per un ammontare superiore al 50 per cento del capitale sociale;
- c) sono stati eseguiti i versamenti dei contributi previdenziali e assicurativi.

In sostanza, le condizioni da attestare nella dichiarazione sostitutiva riguardano la solidità patrimoniale, la continuità aziendale e la regolarità dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali.

Con riferimento alle caratteristiche soggettive di natura patrimoniale di cui alla lettera a), si precisa che le informazioni richieste sono rilevate dalle risultanze contabili dell'ultimo periodo d'imposta chiuso anteriormente alla presentazione della dichiarazione o istanza di rimborso. A differenza di quanto previsto nel previgente articolo 38-*bis*, settimo comma, lettera c), n. 1), che ai fini dell'individuazione del "contribuente virtuoso" faceva riferimento all'ultimo bilancio approvato, il controllo sulla solidità patrimoniale è ora effettuato prendendo a riferimento i dati contabili dell'ultimo periodo di imposta, anche nei casi in cui il bilancio non sia stato ancora approvato.

Si precisa, altresì, che per i soggetti che non adottano il regime della contabilità ordinaria, la dichiarazione sostitutiva non riguarda il requisito relativo alla diminuzione del patrimonio netto.

Ai fini del computo dell'anno precedente di cui alla lettera b) deve farsi riferimento alla data di richiesta del rimborso. In sostanza, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2016, l'anno di riferimento è quello compreso tra il 15 marzo 2015 e il 14 marzo 2016.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è resa nell'apposito riquadro presente nella dichiarazione IVA o nel modello IVA TR.

Si chiarisce che, qualora nella dichiarazione o nell'istanza sia presente una richiesta di rimborso, la dichiarazione di atto notorio, debitamente sottoscritta dal contribuente, e la copia del documento di identità dello stesso, sono ricevute e conservate da chi invia la dichiarazione ed esibite a richiesta dell'Agenzia delle entrate.

5.4 RIMBORSI SUPERIORI A 15.000 EURO EROGABILI PREVIA PRESENTAZIONE DELLA GARANZIA

I rimborsi di importo superiore a 15.000 euro sono eseguiti previa presentazione della garanzia quando, ai sensi del comma 4, il rimborso è richiesto:

a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni: questo requisito non trova applicazione nei confronti delle imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 1792;

b) da soggetti passivi ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1. al 10 per cento degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;
2. al 5 per cento degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;
3. all'1 per cento degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti passivi che presentano la dichiarazione o l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Con riferimento al requisito di cui alla lettera b), si precisa che per la verifica dell'assenza di avvisi di accertamento o di rettifica l'intervallo dei due anni deve essere calcolato dalla data di richiesta del rimborso. Ad esempio, per una richiesta di rimborso presentata il 15 marzo 2016, qualsiasi atto di accertamento o rettifica notificato prima del 15 marzo 2014 non verrà preso in considerazione ai fini della previsione di cui alla lettera b); al contrario, la presenza di atti di accertamento o di rettifica notificati dal 15 marzo 2014 al 14 marzo 2016 rientreranno nella previsione di cui alla lettera b), ovviamente nel caso in cui superino le percentuali ivi previste.

Nella circolare 32E si precisa, inoltre, che gli atti da considerare in base alla lettera b) del comma 4 del nuovo articolo 38-bis non sono solo gli avvisi di accertamento e rettifica ai fini IVA, ma anche quelli relativi agli altri tributi amministrati dall'Agenzia delle Entrate.

Si rileva, altresì, che nel computo degli atti da considerare al fine del calcolo degli importi accertati si deve tener conto di tutti quelli notificati nei due anni antecedenti la richiesta di rimborso, prescindendo dall'esito degli stessi, con eccezione degli atti annullati in autotutela o oggetto di sentenze favorevoli al contribuente passate in giudicato.

Lo stesso comma 4, lettera b), prevede che la differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore deve essere determinata con riferimento a ciascun anno, valutando la "pericolosità" del contribuente anche con riferimento alle imposte diverse dall'IVA. Per importi accertati si intende sia l'imposta accertata che il minor credito.

Si precisa, da ultimo, che, ai fini della lettera b) del comma 4 in commento, sono da ritenersi riconducibili agli atti impositivi anche gli atti relativi al recupero di crediti inesistenti di cui all'articolo 1, commi da 421 a 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 27, comma 18, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Ciò in ragione della natura giuridica dell'atto di recupero, il quale rientra nel novero degli atti autoritativi impositivi nella misura in cui reca una pretesa tributaria ormai definita, compiuta e non condizionata.

5.5 RIMBORSI RICHIESTI IN CONTO FISCALE MEDIANTE PROCEDURA SEMPLIFICATA

Con riferimento ai rimborsi da erogare mediante la *procedura semplificata*¹, la lettera c), primo periodo, comma 33, dell'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, in materia di conto fiscale, dispone che "il rimborso di importo superiore al limite di cui alla lettera b) del presente comma sarà erogato previa prestazione delle garanzie indicate all'articolo 38-bis, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, di durata quinquennale".

Al riguardo l'Agenzia delle Entrate ha fatto presente che anche ai rimborsi in *procedura semplificata* si applicano le disposizioni introdotte dal nuovo articolo 38-bis. In particolare, per le richieste di rimborso fino a 15.000 euro, i contribuenti, come già chiarito nel paragrafo 5.2, non sono tenuti a presentare alcuna garanzia all'Agente della riscossione né sono tenuti ad altri adempimenti.

Per i rimborsi superiori a 15.000 euro, il contribuente, che non rientri tra le ipotesi di "rischio" individuate dal comma 4 del nuovo articolo 38-bis, può presentare una dichiarazione munita di visto di conformità e la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti patrimoniali e contributivi stabiliti dallo stesso articolo 38-bis, ovvero idonea garanzia.

5.6 FORME DI GARANZIA

Il comma 5 del nuovo articolo 38-bis, come già il primo comma del previgente articolo, prevede le diverse modalità con le quali la garanzia può essere prestata.

In particolare, il primo periodo del comma 5 individua le seguenti forme di garanzia:

- fideiussione rilasciata da una banca o da un'impresa commerciale che a giudizio dell'Amministrazione finanziaria offra adeguate garanzie di solvibilità;
- polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione;
- cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa.

Il medesimo comma 5 prevede che:

- per le piccole e medie imprese, definite secondo i criteri stabiliti dal decreto del Ministro delle attività produttive 18 aprile 2005, le garanzie possono essere prestate anche dai consorzi o cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 29 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia (TUB);
- per i gruppi di società, con patrimonio risultante dal bilancio consolidato superiore a 250 milioni di euro, la garanzia può essere prestata mediante la diretta assunzione dell'obbligazione di restituzione da parte della società capogruppo o controllante di cui all'articolo 2359 del codice civile, anche nel caso di cessione della partecipazione nella società controllata o collegata.

Restando a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito al contenuto del presente documento, cogliamo l'occasione per salutarVi cordialmente.

Studio Semprini-Cesari & Nini

¹ Il contribuente può chiedere l'erogazione del rimborso con le seguenti modalità:

- all'Agente della riscossione in *procedura semplificata*, solo per le richieste annuali e nel limite di 700.000 euro (compresi anche gli eventuali crediti compensati) ai sensi dell'articolo 78, commi da 33 a 38, della legge n. 413 del 1991 e dell'articolo 20 del regolamento di cui al decreto 28 dicembre 1993, n. 567;
- all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate in *procedura ordinaria*, sia per le richieste annuali che infrannuali e obbligatoriamente, per le prime, per l'importo eccedente 700.000 euro e nei casi di procedure concorsuali e di cessazione attività.